

**LINEE GUIDA PER LA MISURAZIONE DEGLI ONERI  
AMMINISTRATIVI ASSOCIATI AGLI OBBLIGHI  
INFORMATIVI POSTI IN CAPO AI SOGGETTI REGOLATI  
DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

*Documento per la consultazione 97/2013/A  
del 7 marzo 2013*

**Osservazioni di ASSOELETTICA**

*12 aprile 2013*

**Considerazioni di carattere generale**

Assoelettrica esprime apprezzamento per l'intervento proposto dall'Autorità inerente l'individuazione e la misurazione degli oneri amministrativi associati ai diversi obblighi informativi posti in capo ai soggetti regolati, propedeutico ad una razionalizzazione degli stessi. Tali obblighi sono derivanti sia dalla disciplina della regolazione già competenza dell'Autorità sia da altre discipline con valenza nazionale e comunitaria.

Tuttavia sarebbe auspicabile che l'Autorità oltre alla misurazione degli oneri amministrativi si impegni a "stabilizzare" gli adempimenti di propria competenza, quali le raccolte dati. La modifica delle raccolte dati ed in generale ogni variazione sulla richiesta dati comporta un costo per gli operatori.

Occorre pertanto valutare eventuali modifiche alle modalità di raccolta e trasmissione dei dati non solo sulla base dei risparmi complessivi netti ottenibili dalla misura di semplificazione proposta ma anche sulla necessità di dover assicurare un'adeguata e ragionevole stabilità regolatoria.

Inoltre e comunque sempre nell'ottica del contenimento e della riduzione degli oneri inviteremmo l'Autorità a non richiedere dati ed informazioni la cui elaborazione peraltro potrebbe risultare onerosa sia in termini economici sia in termini di tempo, a maggior ragione se successivamente non si trova riscontro o utilizzo del dato in nessuna delle pubblicazioni o dei documenti che l'Autorità periodicamente pubblica. Il criterio di proporzionalità dovrebbe ispirare le richieste di dati da parte dell'Autorità limitando le informazioni da fornire a quelle strettamente necessarie al perseguimento della finalità dell'utilizzo del dato stesso.

Inoltre si segnala come talvolta i dati richiesti periodicamente prevedano formati diversi. Un esempio può essere il caso dei dati del mercato *retail* in cui i dati sui prezzi medi vengono richiesti in modo differente a seconda se trimestrali o annuali. Anche in questo caso si verifica una duplicazione delle modalità di elaborazione dei dati aziendali con conseguenti aumenti dell'onerosità dell'attività per gli operatori.

Inoltre si chiede all'Autorità una razionalizzazione degli obblighi informativi che regolano in generale l'emanazione di documenti e consultazioni a carattere trasversale esplicitando i diversi ambiti di intervento dei singoli documenti. Ad esempio, il documento di consultazione 85/2013/R/idr "Compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura del servizio idrico dai clienti domestici economicamente disagiati. - Bonus sociale idrico -" del 28 febbraio 2013, segnalato nell'ambito del settore idrico, ma che ha un fortissimo impatto su tutte le aziende elettriche, in quanto si propone di caricare il "bonus acqua" sulle

bollette elettriche. E' evidente che la mancata segnalazione dell'interessamento del settore elettrico comporti il rischio di limitare l'ambito dei partecipanti alla consultazione operanti in tale settore.

Nell'ottica di determinare la quantificazione degli oneri si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di adottare lo Standard Cost Model (SCM) come strumento di misurazione degli obblighi di natura informativa.

Tuttavia si segnala che il metodo SCM produce stime di carattere indicativo che portano a una valutazione degli oneri e dei relativi costi a livello complessivo e non a livello puntuale di singolo operatore. Pertanto eventuali valutazioni attraverso l'applicazione del SCM circa i risparmi raggiungibili pur essendo indicative a livello aggregato non sono in grado di evidenziare gli effetti a livello di singolo operatore, che potrebbero essere anche di segno opposto rispetto al risultato complessivo, ad esempio in relazione alla tipologia dei sistemi informativi da questo adottato. La stima dei risparmi effettuata con il modello SCM non potrà quindi tradursi in corrispondenti riduzioni dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi degli operatori.

Pertanto a livello complessivo di sistema la stima dei risparmi risultanti dall'applicazione del metodo SCM dovrebbe conteggiare anche i costi di adeguamento dei sistemi informativi da parte degli operatori oltre che i benefici derivanti dalla semplificazione.

Nel documento di consultazione si ammettono i limiti del modello SCM, e se pur si fa riferimento ad una valutazione ex-ante di quelli che sono gli impatti, è palese che il fine è l'ottenimento dell'informazione, ma non è prevista la comparazione tra vantaggi e costi associati all'attività, valutazione che resta discrezionalmente in capo ai *policy maker*, ossia l'organismo che richiede i dati, che attraverso lo SCM si preoccupa di valutare soltanto l'onere per gli operatori soggetti alla comunicazione e non anche di valutare in termini comparativi il rapporto tra i vantaggi che

tale attività porta ed i costi per gli operatori stessi. Sarebbe pertanto necessario svolgere in parallelo alla valutazione ex-ante tale analisi costi-benefici riguardo all'importanza del dato per il sistema rispetto agli oneri che comporta la sua rilevazione. Analoga analisi dovrebbe essere svolta per tutti i flussi informativi, anche verso altri soggetti diversi dall'Autorità ma comunque originati dalla regolazione dell'AEEG.

Segnaliamo anche l'opportunità di razionalizzare i flussi informativi rispetto a soggetti diversi evitando invii multipli di uno stesso dato ai diversi soggetti istituzionali. A questo proposito sarebbe auspicabile una integrazione e razionalizzazione del processo informativo identificando i dati che essendo già richiesti dall'Autorità agli operatori potrebbero essere resi disponibili dalla stessa Autorità ai diversi soggetti che invece oggi in formati diversi e con tempistiche sovrapposte li richiedono agli operatori. Questo intervento di razionalizzazione ridurrebbe anche in misura significativa gli oneri gestionali gravanti sugli operatori, eliminando le duplicazioni attualmente esistenti.

### **Risposte ai quesiti di consultazione**

- Q.1 Quali altre informazioni ed eventuali elementi di dettaglio dovrebbe contenere il Calendario?*
- Q.2 Quali proposte, di carattere metodologico e procedurale, intendete suggerire ai fini della programmazione e attuazione della sopra citata consultazione pubblica?*
- Q.3 Con che periodicità ritenete sia ottimale che l'Autorità proceda alla consultazione della banca dati e del Calendario?*

Il calendario dovrebbe contenere anche gli obblighi informativi richiesti (sempre a fini regolatori) da soggetti diversi dall'Autorità, inclusi eventuali soggetti istituzionali (es. GSE, GME, AU) Tra quelli inclusi dovrebbero essere presenti gli obblighi derivanti dalle normative REMIT e EMIR, ma anche quelli verso ad autorità straniere, che comunque sono richiesti a chi opera con l'estero.

Oltre a garantire una mappatura del calendario il più ampia possibile, si ritiene che il periodo di consultazione pubblica dello stesso Calendario non debba essere inferiore a 45 gg , tempo congruo questo per dare modo agli operatori di effettuare le analisi interne necessarie per inviare all'Autorità segnalazioni di errori o proposte di modifica degli obblighi informativi .

il calendario dovrebbe essere strutturato in modo da consentire di filtrare le informazioni, oltre che in base al criterio cronologico degli adempimenti, anche per tipo di attività svolta dall'operatore o per tipologia d'adempimento.

Per rendere immediato e fruibile il recepimento di eventuali modifiche sarebbe opportuno prevedere un sistema per evidenziarle. In ogni caso ogni eventuale introduzione o modifica degli obblighi informativi dovrà essere comunicata agli operatori con sufficiente anticipo per garantire tempi adeguati ad effettuare i necessari aggiornamenti dei propri sistemi informativi.

Per riassumere, in breve, ciò che si propone è un approccio per singolo livello di informazione richiesta e non multilivello.

Tra le informazioni riportate nel Calendario dovrebbero essere inserite:le finalità di rilevazione del dato,; tipologie di dati previsti in ogni rilevazione (ad es. dati qualitativi, quantitativi, anagrafici ecc.), la categoria di operatori sottoposti alla regolazione (es. produttori, distributori, venditori, ecc.), un riferimento all'ultima versione del manuale di istruzione tecniche per la compilazione e la trasmissione dei dati.

Per quanto riguarda le tempistiche di aggiornamento del calendario si ritiene opportuno, coerentemente con il principio di assicurare una stabilizzazione degli adempimenti richiamato in premessa, di prevedere cadenze per la consultazione pubblica del Calendario pari a 3/4 anni coerentemente con la frequenza di revisione e aggiornamento prevista per i periodi di regolazione, fermo restando che eventuali segnalazioni sul

Calendario potranno essere fatte anche in occasione dell'adozione di particolari provvedimenti regolatori.

*Q.4 Quali altri criteri di selezione degli obblighi informativi da sottoporre a misurazione ritenete utili o essenziali?*

*Q.5 Quali modalità di consultazione ritenete utili oltre a quelle citate?*

Per quello che riguarda i criteri sarebbe fondamentale che l'Autorità ponga in primis la sua attenzione sulla complessità e sull'omogeneità dei dati. Un altro criterio di selezione che si ritiene debba essere considerato prioritariamente è quello dell'onerosità dell'obbligo a carico degli operatori e, in particolare, nel caso che tale onere sia di rilevante entità nei confronti di specifici operatori. A seguire dovrebbe essere considerata anche la periodicità della raccolta, mentre la numerosità della popolazione dovrebbe essere l'ultimo criterio in ordine di priorità (e non il primo come sembra suggerito nella consultazione).

La scelta della modalità di consultazione più appropriata per la stima degli oneri amministrativi dovrebbe essere effettuata di volta in volta in funzione del livello di complessità dell'obbligo soggetto a misurazione attraverso un'opportuna analisi costi/benefici, da condividere preventivamente con gli operatori. Con riguardo alla stima del costo unitario, riteniamo opportuno far rientrare in tale voce anche i costi relativi al controllo di congruità dei dati comunicati, attività fondamentale per garantire la qualità dei dati forniti, che richiede il coinvolgimento di più funzioni aziendali.

*Q.6 Quali criteri metodologici e procedurali suggerite per la valutazione degli oneri amministrativi ex ante?*

L'individuazione di criteri metodologici e procedurali per una valutazione ex ante richiede un adeguato approfondimento. Allo stato attuale si suggerisce una sperimentazione del processo di valutazione *ex-ante* nell'ambito della procedura AIR.